

Codice A2205B

D.D. 8 giugno 2026, n. 935

**"Associazione Octavia - Terre di Mezzo" con sede in Scarnafigi (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



**ATTO DD 935/A2205B/2026**

**DEL 08/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale**

**OGGETTO:** "Associazione Octavia – Terre di Mezzo" con sede in Scarnafigi (CN).  
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

**Premesso che**

l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Octavia – Terre di Mezzo" con sede in Scarnafigi (CN), in Piazza Parrocchia 5 presso la Chiesa ex-Confraternita, C.F. 94046540046, ha provveduto alla riforma della propria Carta Statutaria, con atto a rogito del Dott. Simone Campolattaro, notaio in Torino, rep. 2575 del 19/12/2025, registrato presso la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino il 07/01/2026 al n. 162 serie 1T, in vista del successivo del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

il Presidente dell'Associazione ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, con nota acquisita al prot. n. 4126 del 18/02/2026;

l'Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei Soci Costituenti, persegue lo scopo di *“favorire e agevolare la collaborazione di piccoli Comuni appartenenti a una medesima area territoriale omogenea, per promuovere la realizzazione di progetti e interventi di ottimizzazione degli interscambi nei settori del turismo, della cultura, del folklore, della tutela dell'ambiente e della crescita economica”*, come meglio descritto e precisato all'articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

vista la nota di sospensione del procedimento, ns. prot. n. 55617 del 15/05/2026, con la quale si evidenziava la mancanza del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del 2025 e il bilancio preventivo del 2026, la documentazione bancaria attestante l'avvenuta costituzione del fondo di riserva indisponibile, comprensiva della relativa dichiarazione di responsabilità del Legale Rappresentante *pro tempore*, richiesti dal Settore scrivente a fini di integrazione della documentazione allegata all'istanza;

dato atto che l'Associazione, con nota acquisita al prot. num. 58971 del 01/06/2026, ha provveduto

a inviare chiarimenti scritti circa l'ambito di operatività territoriale della propria attività istituzionale e tutta la documentazione integrativa mancante, comprovante la costituzione, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 dell'11/09/2017, del fondo di riserva indisponibile di importo pari a €15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del prossimo bilancio di esercizio approvato, come attestato da apposita dichiarazione scritta, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1616 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Octavia – Terre di Mezzo" con sede in Scarnafigi (CN), in Piazza Parrocchia 5. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'assegnazione di benefici economici.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)  
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "B" AI NUMERI 2575/2205

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OCTAVIA - TERRE DI MEZZO

### Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita l'associazione denominata "Octavia - Terre di Mezzo".

### Art. 2 (Sede)

1. L'Associazione ha sede in Scarnafigi 12030 (CN) Piazza Parrocchia 5, presso la Chiesa della ex-Confraternita. L'eventuale modifica della sede legale non richiede la modifica dello Statuto. Sedi secondarie operative possono essere costituite, con deliberazione del Comitato di Indirizzo, nel territorio definito "Octavia - Terre di Mezzo".
2. L'Assemblea dispone che una sede secondaria sia, prioritariamente, stabilita presso il Comune che esprime la Presidenza pro tempore; Uffici di rappresentanza possono essere costituiti anche fuori del territorio definito "Octavia - Terre di Mezzo" con deliberazione del Comitato di Indirizzo;
3. Il territorio definito "Octavia - Terre di Mezzo" è quello occupato dai Comuni ammessi come soci di cui all'art.5.

### Art. 3 (Durata)

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

### Art. 4 (Scopo)

1. L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. L'associazione si prefigge la collaborazione fra piccoli comuni d'area omogenea per favorire la crescita di una identità di territorio e garantire una forte sensibilizzazione, stimolo per un cambiamento dei comportamenti, tramite progetti concorrenti alla conservazione attiva del patrimonio sociale, economico e culturale locale nonché azioni di supporto per un ruolo diverso e efficace dei Comuni nel contesto politico generale.
2. L'associazione si prefigge, inoltre, di assumere iniziative volte alla realizzazione di progettie interventi diretti all'ottimizzazione degli interscambi nei settori del turismo, della cultura, del folklore, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo del territorio, della crescita economica, valorizzando i prodotti tipici locali, i produttori e i luoghi di produzione in gradodi creare una forte identità territoriale capace di fare il senso di appartenenza a un intero contesto produttivo e culturale.
3. Per attuare le finalità dell'art. 4 l'Associazione potrà:
  - a. costituire e gestire poli culturali e turistici relativi a Octavia -Terre di Mezzo;
  - b. programmare ed attuare nelle forme ritenute più idonee, attività dirette a favorire la fruizione pubblica di Octavia -Terre di Mezzo e delle aree afferenti, anche mediante l'organizzazione di mostre, seminari, laboratori ed eventi culturali;
  - c. costituire e gestire centri di documentazione "multimediale "su Octavia - Terre di Mezzo;
  - d. istituire borse di studio per la promozione di studi ricerche sulla cultura di Octavia - Terre di Mezzo sotto il profilo geologico, geografico politico, religioso, storico, artistico,etnico ed ambientale, delle attività umane e degli insediamenti;
  - e. favorire erogazioni e donazioni di beni, somme di denaro e altre utilità che possono contribuire allo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
  - f. avvalersi dei servizi prestati dai vari Comuni aderenti, dalla Provincia di Cuneo, dalla Regione Piemonte e da Fondazioni Bancarie ed Enti privati e pubblici a cui sta a cuore il territorio di Octavia - Terre di Mezzo con le modalità che saranno di volta in volta definite con specifici protocolli concordati;
  - g. partecipare ad enti, associazioni e società, nel rispetto dei vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente.



0 1 23 098714 782 2



#### **Art. 5 (Soci)**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i Comuni, altri enti pubblici territoriali e non, le società e gli enti privati, anche se stranieri, che dichiarano di essere interessati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo inferiore a quello di durata dell'Associazione stessa, salva la facoltà di recesso di cui all'articolo 11.

#### **Art. 6 (Categorie dei soci)**

1. L'Associazione è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

#### **Art. 7 (Soci fondatori)**

1. Sono soci fondatori i Comuni che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione. Sono riconosciuti in questa categoria anche i Comuni che a seguito di loro domanda, previa deliberazione dell'assemblea dei soci approvata alla presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, aderiscono all'Associazione approvandone lo Statuto con delibera del Consiglio Comunale

#### **Art. 8 (Soci ordinari)**

2. Sono soci ordinari gli altri enti pubblici territoriali e non, le società e gli enti privati che sono ammessi dall'assemblea a far parte dell'associazione a seguito di loro domanda su proposta del Comitato di Indirizzo, previa deliberazione dell'assemblea dei soci approvata con alla presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 9 (Soci sostenitori e onorari)**

1. Sono soci sostenitori e onorari, senza diritto di voto, gli enti pubblici e privati, le società e le persone fisiche che, successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, sono ammessi a far parte dell'associazione dall'assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo, senza obbligo contributivo, per essersi particolarmente distinti, sino al momento dell'ammissione, nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'associazione.

#### **Art. 10 (Quota associativa)**

1. I soci, sia fondatori che ordinari, sono tenuti a versare una quota associativa annuale nella misura proposta un anno per l'altro dal Comitato di Indirizzo per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria dell'associazione. La quota viene deliberata dall'assemblea dei soci, approvata con la presenza di tutti i soci fondatori e il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti. Per attività straordinarie, su proposta del Comitato di Indirizzo e dopo aver ottenuto la disponibilità dei soci interessati, possono essere deliberati dall'Assemblea eventuali contributi aggiuntivi.
2. Ogni socio tenuto al pagamento della quota associativa deve versare l'importo della propria quota annuale e dell'eventuale contributo aggiuntivo approvato entro il termine fissato dal Comitato di Indirizzo approvato dall'Assemblea;
3. L'aspirante socio, qualora la domanda venga accolta dall'assemblea a suo insindacabile giudizio, è tenuto a versare entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta accettazione la quota di ammissione e la prima quota annuale, nelle misure che saranno annualmente stabilite dall'assemblea su proposta del Comitato di Indirizzo per le singole categorie di soci. Il mancato versamento nei termini previsti determina l'esclusione del socio dall'associazione.

#### **Art. 11 (Recesso, esclusione, decadenza)**

1. I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso o per esclusione.
2. L'esclusione del socio può avvenire per grave o giusta causa e in particolare se il socio compia delle azioni o atti o deliberazioni non in linea con i principi e le indicazioni espresse in assemblea e dall'Associazione. L'esclusione può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei soci su proposta del Comitato di Indirizzo sentito l'interessato.
3. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato di Indirizzo almeno sei

mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto, l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota associativa. Ove il recesso sia motivato dall'assunzione di specifici impegni e/o oneri da parte dell'Associazione, i medesimi non possono essere posti a carico dei recedenti.

4. I soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall'associazione.
5. I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Stessa.

#### **Art. 12 (Diritti e doveri dei soci)**

1. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'assemblea per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto, approvato dall'Assemblea dei Soci nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Indirizzo ovvero dal presente statuto.
2. I soci, fermo l'obbligo di rispettare il presente statuto, non assumono alcuna responsabilità od obbligo ulteriore rispetto a quello di versare la quota annuale ed eventualmente il contributo aggiuntivo, entrambi deliberati dall'Assemblea dei Soci. I soci in mora del pagamento della quota associativa non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere all'assemblea e far votare quei soci in mora che forniscono idonea documentazione attestante che il pagamento della quota associativa è avvenuto o è in corso di esecuzione

#### **Art. 13 (Patrimonio)**

1. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi utilizzando esclusivamente il proprio patrimonio, che è interamente disponibile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione ed è costituito:
  - a) dalle quote di ammissione, da quelle annuali e da quelle straordinarie versate dai soci anche in sede di costituzione;
  - b) da lasciti, donazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
  - c) dai beni mobili ed immobili ricevuti dagli Enti locali e da altri Enti pubblici e privati;
  - d) dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di Enti pubblici e soggetti privati;
  - e) da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
  - f) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione;
  - g) dalle eccedenze reddituali dell'Associazione.

#### **Art. 14 (Esercizio)**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Comitato di indirizzo predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo della gestione.
3. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di indirizzo predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, con la proposta della quota associativa e di eventuali contributi aggiuntivi, ed il programma operativo e finanziario.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
5. Gli utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. È prevista la facoltà di certificazione del Bilancio di previsione e Consuntivo da parte di Società di Revisione appositamente incaricata.



### **Art. 15 (Organi)**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Comitato di Indirizzo;
  - c) il Presidente;
  - d) la Segreteria
  - e) il Direttore;
  - f) il Comitato Tecnico
  - g) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I componenti degli organi dell'Associazione concorrono in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico a formare la libera volontà dell'Associazione in conformità con le disposizioni statutarie.
3. L'Associazione garantisce la presenza di soggetti portatori di professionalità, competenze e autorevolezza.

### **Art. 16 (Competenze dell'Assemblea).**

1. L'Assemblea validamente costituita rappresenta tutti i Soci e sono di competenza della Stessa:
  - a) l'approvazione della relazione del Comitato di Indirizzo sull'attività svolta dall'Associazione su quella programmata;
  - b) l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, con la determinazione delle quote associative, degli eventuali contributi aggiuntivi e del programma operativo e finanziario;
  - c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
  - d) la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo;
  - e) l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con la determinazione dei compensi dei relativi membri in una misura pari ai minimi della tariffa dei dottori commercialisti, fatto salvo i rimborsi delle spese di viaggio ed eventuale vitto ed alloggio, debitamente documentate, sostenute in ragione della carica;
  - f) l'eventuale nomina della Segreteria;
  - g) richiedere l'eventuale nomina di un Direttore al Comitato di indirizzo;
  - h) l'approvazione delle spese sostenute dai componenti del Comitato di indirizzo connesse all'esercizio delle proprie funzioni e qualunque eventuale compenso dei componenti degli organi dell'Associazione;
  - i) qualsiasi delibera attinente all'associazione e lo stato di socio, ad essa sottoposta dal Comitato di Indirizzo;
  - j) le modifiche dello Statuto;
  - k) lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali, nel rispetto di quanto sopra previsto dalla legge e dal presente Statuto.
  - l) l'eventuale nomina di una società di revisione.

### **Art. 17 (Convocazione dell'assemblea)**

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Indirizzo mediante invio di avviso mezzo mail a tutti soci almeno sette giorni prima della data stabilita, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo e entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione e determinare le quote associative ed i contributi aggiuntivi richiesti ai soci.
3. L'assemblea altresì deve essere convocata ogni qual volta il Comitato di Indirizzo ovvero il Collegio dei revisori lo ritenga opportuno, nonché nei casi e con le modalità di cui all'art. 20 del codice civile.



#### Art. 18 (Voti)

1. Ogni socio fondatore e ordinario ha diritto a un voto.

#### Art. 19 (Deleghe)


1. Ogni socio persona fisica, avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio che non sia membro del Comitato di indirizzo, revisore o dipendente dell'associazione oppure da altro soggetto munito di procura speciale.
2. Ogni socio non può rappresentare più di un socio.
3. I soci persone giuridiche possono intervenire all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di un delegato di quest'ultimo. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni a cui per conto proprio o per conto di terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'associazione.

#### Art. 20 (Deliberazione dell'Assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci, fatta salva la previsione di quorum specifici.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di indirizzo, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in caso anche di sua assenza od impedimento, dal membro del Comitato di indirizzo più anziano d'età.
3. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i membri del Comitato di indirizzo, i revisori dei conti il Direttore e la Segreteria, ove nominati.
4. Il Presidente dell'assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori e un Segretario che lo assiste nelle procedure di verbalizzazione.
5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e devono comunque ottenere il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
7. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.
8. Per la deliberazione di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo, è in ogni caso necessaria la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci e il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  dei soci presenti.
9. È ammessa la possibilità, causa motivi gravi o pandemie sanitarie, che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente ed il Segretario.

#### Art. 21 (Composizione del Comitato di indirizzo)

1. L'associazione è amministrata da un Comitato di Indirizzo composto da cinque membri eletti a maggioranza dei soci presenti nell'Assemblea all'uopo convocata. Dei cinque componenti assume le funzioni di Presidente il soggetto designato dai soci a maggioranza assoluta.
2. Sono membri di diritto il Direttore e la Segreteria ove nominati, entrambi senza possibilità di voto.
3. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. La carica di componente del Comitato di Indirizzo non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento della carica e approvate dall'Assemblea dei Soci.



#### **Art. 22 (Elezioni del Comitato di indirizzo)**

1. Qualora durante il mandato il Presidente e la metà dei componenti contemporaneamente dovessero per qualsiasi ragione cessare dalla carica, si considerano decaduti tutti i componenti e l'assemblea deve essere convocata nei successivi quarantacinque giorni per provvedere alla nomina di tutti i membri del Comitato di Indirizzo, secondo la composizione stabilita dall'articolo 21.
2. Se per qualsiasi ragione uno o più componenti cessano dalla carica, nell'Associazione ovvero nell'ente di appartenenza, i soci provvedono alle designazioni di competenza affinché l'Assemblea provveda alla loro sostituzione entro 45 giorni per la durata residua del mandato.

#### **Art. 23 (Convocazione del Comitato di Indirizzo)**

1. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente anche su proposta del Direttore e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso anche di sua assenza o impedimento, dal membro del Comitato di Indirizzo più anziano d'età;
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno e in ogni altro caso in cui vi sia la motivata richiesta di almeno tre componenti del Comitato di indirizzo;
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti e ai revisori dei conti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, mezzo posta elettronica;
4. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione con e-mail, con semplice preavviso di due giorni lavorativi;
5. Le sedute del Comitato di indirizzo sono valide quando sono presenti almeno tre componenti in carica;
6. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti;
7. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
8. Alla riunione del Comitato di indirizzo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Direttore e la Segreteria, ove nominati.

#### **Art. 24 (Poteri del Comitato di indirizzo)**

1. Al Comitato di indirizzo sono affidate l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
2. Il Comitato di indirizzo in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) approva il progetto culturale e di gestione dell'associazione, comprendente l'attività ed i servizi di valorizzazione dell'associazione Octavia - Terre di Mezzo;
  - b) su mandato del Consiglio nomina ovvero revoca il Direttore il cui incarico ha durata corrispondente al mandato del Presidente salvo estinzione anticipata – deliberata a maggioranza dal Comitato di indirizzo per giusta causa o per accertata incompatibilità ambientale.
  - c) predisporre il bilancio consuntivo e provvede alla redazione di un rapporto annuale sull'attività svolta nel quale devono essere indicate:
    - presentazione dell'associazione, in particolare riguardo alle finalità, alla struttura direttiva e organizzativa ed al patrimonio storico, artistico e museale;
    - iniziative culturali, esposizioni temporanee, manifestazioni, eventi, convegni e pubblicazioni;
    - iniziative di accoglienza al pubblico, con informazioni su visitatori (composizioni, flussi e soddisfazioni) e sulle attività didattiche;
  - d) predisporre il programma operativo e finanziario, definito per l'anno di riferimento e in prospettiva triennale, ed il corrispondente bilancio di previsione per l'anno di riferimento;
  - e) propone, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, l'ammontare delle quote associative minime da versarsi al momento dell'adesione e annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi aggiuntivi nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati;

- f) propone l'ammissione di nuovi soci;
  - g) provvede ad approvare l'accettazione di donazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti e le stipulazioni di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
  - h) delibera, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, in ordine agli acquisti di beni e servizi e alle alienazioni di universalità di mobili, di beni mobili registrati ed immobili necessari al funzionamento dell'associazione;
  - i) nomina il Comitato tecnico determinandone poteri, composizione, durata e modalità di funzionamento;
  - j) approva i progetti ed i capitolati dei lavori da eseguire a cura, responsabilità e spese dell'associazione;
  - k) approva nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, la stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria e utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, comunque nei limiti della normativa vigente
  - l) delibera in ordine alla partecipazione dell'associazione in enti e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'associazione stessa;
  - m) decide di agire e resistere in giudizio provvedendo alla nomina di avvocati e arbitri;
  - n) approva l'organigramma, i regolamenti interni concernenti il funzionamento dell'associazione, inclusi quelli di contabilità e per il reclutamento del personale;
  - o) propone l'attribuzione di compensi per le attività svolte dal Direttore qualora nominato e di rimborsi delle spese documentate, correlate allo svolgimento dell'attività, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei Soci.
3. Il Comitato di Indirizzo potrà delegare a uno o più dei suoi membri o al Direttore, parte dei propri poteri, conferendogli, necessari poteri di firma.

#### **Art. 25 (Presidente)**


1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato di Indirizzo elegge nel proprio seno un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di cessazione dalla carica, fino a nuova designazione e per la durata residua del mandato.
2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dallo statuto, dal Comitato di indirizzo, e dall'assemblea e sovrintende alla esecuzione delle delibere del Comitato di indirizzo.

#### **Art. 26 (Poteri del Presidente)**

1. Spetta tra l'altro al Presidente, o in caso di sua assenza al Vice Presidente:
  - a) convocare e presiedere l'assemblea e il Comitato di indirizzo predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
  - b) soprintendere all'attività dell'associazione e curarne la corretta amministrazione;
  - c) assumere in caso di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato di indirizzo, con obbligo di riferire allo stesso alla prima seduta successiva.

#### **Art. 27 (Direttore)**

1. L'incarico (o la revoca) di Direttore è conferito dal Comitato di indirizzo a persona in possesso di particolare e comprovata qualificazione e esperienza professionale nella direzione di associazioni, società, enti, fondazioni operanti nelle materie statutarie a conclusione di una procedura selettiva.
2. Il Direttore svolge i compiti di gestione dell'associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'associazione in base a quanto disposto dal Comitato di Indirizzo con atto deliberativo.
3. A titolo esemplificativo il Direttore:
  - a) elabora con il supporto del Comitato tecnico il progetto culturale e di gestione dell'associazione comprendente le attività e servizi/valore valorizzazione dei beni



- eventualmente in gestione;
- b) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell'associazione e l'organizzazione di eventi, mostre ed esposizioni;
  - c) cura gli allestimenti museali;
  - d) promuove e cura, con il supporto del Comitato tecnico e in coerenza con il programma operativo e finanziario, le iniziative e l'immagine e i rapporti dell'associazione con i terzi e il pubblico;
  - e) propone al Comitato di indirizzo la politica tariffaria;
  - f) propone al Comitato di indirizzo il programma operativo e finanziario e il relativo bilancio di previsione, nonché il bilancio consuntivo e il rapporto annuale sull'attività svolta;
  - g) svolge ogni altra attività ad esso delegato dal Comitato di indirizzo.

#### **Art. 28 (Revisore dei conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti ai registri dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, assolve ai compiti di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita le sue funzioni con diritto e dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.
3. All'Organo di Revisione sono attribuite le funzioni di controllo amministrativo, finanziario e contabile ed in particolare:
  - a) effettuare il riscontro della gestione economico – finanziaria,
  - b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili,
  - c) assicurare il rispetto delle disposizioni di legge,
  - d) esaminare le proposte di bilancio preventivo e conto consuntivo,
  - e) effettuare le verifiche di cassa e contabili previste per legge.
4. Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci, all'atto della nomina.

#### **Art. 29 (Segreteria)**

1. L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà farsi seguire per una miglior funzionalità operativa da una Segreteria interna o esterna all'Associazione, con compiti di supporto gestionale e organizzativo alle funzioni dell'Associazione, progettazione e coordinamento di iniziative e proposte dell'Associazione.
2. Il Comitato di indirizzo ha facoltà di eleggere tra i suoi membri un Referente che funge da raccordo tra la Segreteria e gli organi dell'Associazione e riferimento interno per gli adempimenti amministrativi e contabili, quali la redazione dei verbali di riunione e la relazione annuale, i bilanci e la contabilità amministrativa.

#### **Art. 30 (Comitato tecnico)**

1. Il Comitato tecnico è organo consultivo dell'associazione ed è composto da tre a cinque membri scelti e nominati dal Comitato di indirizzo tra esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale e conoscitori delle realtà sociali, politiche e culturali del territorio.
1. La partecipazione al Comitato tecnico non dà titolo a compensi, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento dell'attività, approvate dall'Assemblea.

#### **Art. 31 (Società di revisione)**

1. Il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, prima di essere presentato all'assemblea annuale per l'approvazione, può essere certificato, se deliberato dall'assemblea un anno per l'altro, da una società di revisione regolarmente iscritta nell'apposito albo.

**Art. 32 (Estinzione)**

1. L'Associazione si estingue nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità oppure per decisione dell'assemblea assunte con le maggioranze previste dalla legge;
2. In caso di estinzione i beni residuali sono destinati dall'assemblea ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe e operanti nel territorio di Octavia - Terre di Mezzo.

**Art. 33 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

**Art. 34 (Clausola compromissoria)**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l'interpretazione del presente statuto tra l'Associazione e i soci deve essere obbligatoriamente devoluta alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle procedure e delle formalità previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, il quale nomina anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Il presente Statuto è composto da n. 34 articoli

